



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 927

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Misure di gestione dell'offerta del Pinot grigio atto a divenire DOC 'delle Venezie' - riduzione della resa di uva per ettaro, attivazione della misura dello stoccaggio delle produzioni ed introduzione di un termine temporale per la riclassificazione orizzontale in ingresso da Pinot grigio appartenente ad altra DOC territoriale - Campagna vitivinicola 2024/2025. Legge n. 238/2016 - art. 39, comma 2 e 4.

Il giorno **21 Giugno 2024** ad ore **10:20** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
SIMONE MARCHIORI
ACHILLE SPINELLI
MARIO TONINA
GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

FRANCESCA GEROSA

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 39, comma 2, della legge n. 238/2016 prevede che *“le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione (omissis...)”*;

l'articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 prevede che *“le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, compresi le uve e i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, (omissis...)”*;

vista la richiesta del 3 giugno 2024 prot. n. 2024/42_1 presentata dal Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie (prot. PAT n. 423720 del 04/06/2024), con la quale si chiede alla Regione Veneto, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla Provincia Autonoma di Trento di:

- adottare per la vendemmia 2024 la disposizione di cui all'art. 39, comma 2, della legge n. 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc 'delle Venezie' – Pinot grigio;
- attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc 'delle Venezie' – Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2024, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio 'delle Venezie' in coerenza con gli obiettivi dell'art. 39, comma 4, della legge n. 238/2016;
- adottare, mediante l'applicazione dell'articolo 39 della legge n. 238/2016, le disposizioni affinché si determini, per la corrente campagna vitivinicola 2024/2025, la data del 31 marzo 2025 quale termine per la riclassificazione orizzontale in ingresso da Pinot grigio appartenente ad altra DOC territoriale a Pinot Grigio DOC 'delle Venezie'.

esaminata la documentazione acclusa alla sopracitata richiesta ed in particolare:

- i verbali del consiglio di amministrazione del Consorzio di Tutela della DOC delle Venezie del 26 febbraio 2024 e del 20 marzo 2024;
- i verbali degli incontri del 28 febbraio 2024 e del 24 aprile 2024 del Consorzio di Tutela della DOC delle Venezie con i rappresentanti delle organizzazioni di categoria e le organizzazioni professionali della filiera;
- il verbale dell'Assemblea ordinaria del Consorzio Volontario per la tutela dei vini DOC “Delle Venezie” del 7 maggio 2024;
- la relazione tecnico-economica elaborata dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Padova in data 13 maggio 2024.

valutata in particolare la relazione tecnico-economica predisposta dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca in Viticoltura ed Enologia dell'Università di Padova dalla quale emerge la necessità di attivare dalla prossima vendemmia 2024 gli interventi di gestione dell'offerta richiesti dal Consorzio, visto uno scenario complessivo di mercato caratterizzato da elementi di incertezza;

considerato che le misure di riduzione delle rese e di stoccaggio delle produzioni di Pinot grigio 'delle Venezie' attivate negli ultimi anni hanno permesso di controllare in modo efficace i quantitativi da rendere disponibili assicurando un corretto equilibrio tra domanda ed offerta e salvaguardando il valore del prodotto;

ritenuto che, la misura delle riclassificazioni orizzontali, prevista dall'articolo 38, comma 2 della Legge 238/2016, sia uno strumento che, se regolamentato, andrebbe a completare in modo coerente il quadro delle sopramenzionate misure di gestione dell'offerta dei vini Pinot grigio DOC 'delle Venezie', rendendole più efficaci. L'obiettivo finale, infatti, è la stabilizzazione del funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio DOC 'delle Venezie', promuovendo una maggiore programmazione e conoscenza dei volumi con l'introduzione di una data limite per la riclassificazione in ingresso, da altra denominazione di origine, a DOC 'delle Venezie', limitatamente alla tipologia Pinot grigio;

considerato che è stata inviata con prot. n. 0439636 del 7 giugno 2024 la nota informativa alle varie organizzazioni di categoria e professionali coinvolte avente ad oggetto "*Istanza di applicazione di misure di gestione dell'offerta delle produzioni di Pinot grigio atto a divenire DOC "Delle Venezie", ai sensi dell'articolo 39, commi 2 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238*" e non sono pervenute osservazioni, entro il termine di 7 giorni indicato nella comunicazione;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
- vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", ed in particolare l'articolo 39, commi 2 e 4;
- visto il Decreto della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e forestale n. 423246 del 21 agosto 2023 di conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, tutela, vigilanza, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41, commi 1 e 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 per la Doc 'delle Venezie' del Consorzio tutela Doc 'delle Venezie' (nel seguito Consorzio);
- visto il vigente disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta dei vini DOC 'delle Venezie' o in lingua slovena "Beneških okolišev", approvato con regolamento di esecuzione n. 1064/2020 della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020), modificato dal D.D.G. Masaf del 15 luglio 2024;
- visto in particolare l'articolo 4 comma 6 del predetto disciplinare di produzione che prevede che "*la Provincia autonoma di Trento e le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia, con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri tecnico-amministrativi, possono, in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 38 e 39 della L. n. 238/2016:*
- stabilire un limite massimo uva rivendicabile per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «delle Venezie» inferiore a quello fissato dal presente

disciplinare;

- adottare altre disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve di cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali.”

- vista la richiesta del 3 giugno 2024 prot. n. 2024/42_1 presentata dal Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie (prot. PAT n. 423720 del 04/06/2024)
- preso atto che le Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno in corso di adozione analogha disposizione;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa, d'intesa con la Regione del Veneto e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la richiesta presentata dal Consorzio Tutela Vini DOC delle Venezie con nota del 3 giugno 2024 prot. n. 2024/42_1 (prot. PAT n. 423720 del 04/06/2024);
2. di adottare, in riferimento alla richiesta sopracitata, ai sensi dell'art. 39 commi 2 e 4 della legge n. 238/2016, le seguenti misure di governo dell'offerta applicabili al prodotto Pinot grigio atto a divenire DOC 'delle Venezie' che sarà ottenuto nella campagna vitivinicola 2024/2025:
 - a. riduzione della resa di uva per ettaro, prevista al comma 5 dell'art. 4, del disciplinare di produzione, da 18 t/ha a 16 t/ha a cui consegue la determinazione dei superi di cui al comma 5 dell'art. 4 del disciplinare di produzione sulla quota di produzione così ridefinita;
 - b. attivazione della misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc Pinot grigio 'delle Venezie' proveniente dalla vendemmia 2024 tenuto conto delle seguenti indicazioni:
 - b.1. lo stoccaggio deve riguardare i quantitativi di prodotto (uve, mosti e vini) della varietà Pino grigio di cui all'articolo 2, comma 1 del disciplinare di produzione provenienti dalle superfici idonee a Pinot grigio 'delle Venezie' DOC ed oggetto di rivendicazione con la predetta Denominazione, così come risulta dai documenti ufficiali del settore dalle dichiarazioni di vendemmia e di produzione esclusivamente per l'anno produttivo 2024;
 - b.2. i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti:
 - per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 14 t/ha, pari a 98 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 16 t/ha, pari a 112 ettolitri per ettaro, per un totale di 2 t per ettaro in tutto il territorio della Denominazione;
 - per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 7 t/ha, pari a 49 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 8 t/ha, per un totale massimo di 1 t per ettaro, nel territorio della Provincia Autonoma di Trento;

b.3. la misura dello stoccaggio deve applicarsi anche alle produzioni di Pinot grigio provenienti dagli esuberi di produzione – fino al 20% della resa massima di uva a ettaro – delle Denominazioni coesistenti nel medesimo territorio, i cui quantitativi eccedenti sono destinati alla designazione DOC “delle Venezie” Pinot grigio;

b.4. sono esclusi dallo stoccaggio i vini destinati a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;

b.5. i produttori interessati assicurano tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di queste produzioni nelle eventuali operazioni di sblocco dello stoccaggio;

b.6. la misura dello stoccaggio si concluderà entro il 31 dicembre 2025, salvo eventuale proroga;

b.7. lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non potrà avere inizio prima del 1° marzo 2025, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di Tutela della Doc ‘delle Venezie’;

b.8. i detentori di prodotto sottoposto allo stoccaggio, possono autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplinano la misura, riclassificare, parte o tutto, il loro Pinot grigio atto a Doc ‘delle Venezie’ – Pinot grigio stoccato a vino con o senza IG o ad altra DO compatibilmente con il rispettivo disciplinare di produzione;

b.9. la richiesta di sblocco di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’ soggetti alla misura dello stoccaggio sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di Tutela della DOC delle Venezie, in considerazione dell’evoluzione della domanda e delle diverse segmentazioni del mercato dei vini Pinot grigio ‘delle Venezie’ DOC;

b.10. la richiesta di eventuale riclassificazione di tutto o solo di una quota parte dei volumi sottoposti alla misura dello stoccaggio ad altri usi di cui alla lettera b.8. sarà presentata alle competenti Amministrazioni dal Consorzio di Tutela della DOC Delle Venezie, in considerazione dell’evoluzione della domanda dei vini Pinot grigio «DelleVenezie» DOC;

b.11. dalla data di applicazione dell’eventuale operazione di cui alle lettere b.9. e b.10., è ammessa – compatibilmente con l’applicazione della misura di cui al sottostante punto c. – la riclassificazione a Pinot grigio ‘delle Venezie’ DOC di vino o mosto proveniente dalle Denominazioni del territorio ottenuti da superfici con resa massima fino a 16 t per ettaro ammettendo la riclassificazione secondo i limiti della nuova resa stabilita;

c. introduzione della data del 31 marzo 2025 quale termine per la riclassificazione orizzontale in ingresso da Pinot grigio appartenente ad altra DOC territoriale, ottenuto nella campagna vitivinicola 2024/2025, a Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’; successivamente a questa data, è consentita esclusivamente la riclassificazione delle quantità relative la pratica del taglio d’annata per la costituzione di partite di vino Pinot grigio DOC ‘delle Venezie’;

3. di stabilire che quanto previsto al precedente punto 2. acquisisce efficacia con l’adozione di analoga disposizione delle autorità competenti della Regione Veneto e delle Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

4. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di San Michele a/A (TN), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio Tutela Vini DOC 'delle Venezie' ed alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio provinciale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).